

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 23 giugno 2021 - n. 8585

Progetto denominato «Programma integrato di intervento Cascina Merlata» - Lotto R7.3, nel comune di Milano (MI). Approvazione del piano di utilizzo ai sensi del d.p.r. 120/2017.

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
OMISSIS
DECRETA

1. di approvare – ai sensi del d.p.r. 120/2017 e della l.r. 5/2010 – il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al Lotto R7.3, come da elaborati progettuali depositati da «Città Contemporanea s.p.a.», a condizione che siano recepite e ottemperate le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere svolta un'integrazione di indagini in corso d'opera, da effettuarsi in contraddittorio con ARPA Lombardia al fine di una verifica quali/quantitativa del materiale di riporto presente in sito;

dovrà essere pertanto presentato un piano integrativo di indagine, con allegati cartografici recante indicazione dei punti di campionamento, relative profondità di indagine previste, numero rappresentativo di campioni per ogni verticale/trincea di indagine nonché il relativo protocollo analitico per i campioni riporto prelevati sia tal quale [da sottoporre a test di cessione per la verifica delle C.S.C. di Tab. 2], sia setacciati in campo a 2 cm [per la verifica delle C.S.C. di riferimento, Col.A];

le cui attività di campo dovranno comunque essere preventivamente concordate con ARPA Lombardia a cui dovrà essere inoltre trasmessa idonea planimetria aggiornata dello stato dei luoghi con ubicati i punti di caratterizzazione proposti e che in sede di attività di campo dovranno essere inoltre georeferenziati;

- b) conseguentemente agli esiti delle indagini di cui al punto precedente dovrà essere comunicate le modalità gestionali previste per le matrici da riporto, con riferimento alla loro qualifica come rifiuti ai sensi della Parte IV al d.lgs. 152/2006 ovvero come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 – ter del medesimo decreto legislativo;

- c) lo stoccaggio intermedio in attesa di riutilizzo dei materiali da scavo oggetto del P.d.U. in questione dovrà avvenire

- identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del P.d.U. stesso;
- mantenendolo fisicamente distinto da altri materiali inerti presenti presso il sito [es. materiali oggetto di differenti P.d.U., materiali gestiti ex art. 185 del d.lgs. 152/2006 ovvero terre e rocce qualificate rifiuti etc.];

- d) con specifico riferimento al sito di destino individuato nel sito «ENKI S.r.l.» si evidenzia che le attività di ripristino ambientale risultano essere autorizzate sino alla data del 31 dicembre 2021, conseguentemente a ciò, i materiali da scavo oggetto di tale destino dovranno essere conferiti entro e non oltre tale data, ciò indipendentemente dalla validità del presente P.d.U.;

- e) la durata del P.d.U. è definita in 3 anni dalla data di avvio lavori del cantiere edilizio relativo al Lotto in questione, la quale dovrà pertanto essere comunicata anche alla Scrivente Autorità Competente nonché ad ARPA Lombardia;

- f) ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 120/2017, entro il termine di validità del presente P.d.U. deve essere resa, ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo, la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

- g) prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera dovrà essere comunicato all'Autorità competente l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo, come previsto dall'art. 17 del d.p.r. 120/2017;

- h) ogni modifica del P.d.U. dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e contestualmente anche ai settori competenti di Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia e valutata ai sensi del d.p.r. 120/2017 per la verifica della sua sostanzialità ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto medesimo;

- i) si evidenzia in tal senso che un eventuale incremento dei quantitativi di materiali escavati e per i quali si prevede un riutilizzo, quali sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006, esternamente al cantiere in questione, qualificata quale modifica sostanziale ai sensi del d.p.r. 120/2017, dovrà essere altresì verificata la sussistenza di eventuali notevoli ripercussioni negative sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante progettuale medesima con la conseguente necessità di espletamento di specifica procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 da effettuarsi sul progetto dell'intero P.I.I. «Cascina Merlata»;

di dare altresì atto che, il venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2 del d.p.r. 120/2017, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006;

- j) le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione di quanto contenuto nel P.d.U., come approvato con il presente decreto, saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, da Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia che relazioneranno altresì in merito all'Osservatorio Ambientale «Cascina Merlata»;

2. di trasmettere copia del presente decreto a:

- Città Contemporanea s.p.a.;
- Cava Fusi s.r.l.;
- Enki s.r.l.;
- Bonanno s.r.l.;
- Città Metropolitana di Milano;
- Provincia di Varese;
- Comune di Milano;
- Comune di Uboldo;
- Comune di Cerro Maggiore;
- Comune di Segrate;

- Arpa Lombardia, ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 9 e secondo quanto previsto dall'All. 9 al d.p.r. 120/2017;

- ISPRA, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 120/2017, ai fini delle attività di gestione dei dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale;

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Augusto Conti